

**Quando la lunghezza degli atti di sindacato ispettivo
ne determina l'inammissibilità
(Osservazioni al parere della Giunta per il Regolamento del 3 agosto 2016)**

Stefano Bargiacchi

31 gennaio 2017

SOMMARIO: 1. I limiti al numero di parole agli atti di sindacato ispettivo, il parere della Giunta per regolamento della Camera dei deputati del 3 agosto 2016.- 2. L'iter di approvazione del parere il ruolo della Presidenza, della Giunta per il Regolamento e della Conferenza dei Capigruppo. – 3. Le conseguenze del parere? Il caso delle interpellanze urgenti. - 4. Conclusioni, il sindacato ispettivo nella (nuova) dialettica maggioranza opposizioni.

1. I limiti al numero di parole agli atti di sindacato ispettivo, il parere della Giunta per regolamento della Camera dei deputati del 3 agosto 2016.

Il 1° ottobre è definitivamente entrato in vigore il parere della Giunta del Regolamento della Camera dei deputati, adottato lo scorso 3 agosto.¹Le novità introdotte dal parere mirano a razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di sindacato ispettivo da parte dei membri della Camera dei deputati, cercando di favorire la formulazione di quesiti brevi, coincisi e diretti. L'esigenza di procedere a una razionalizzazione delle modalità di formulazione degli atti di sindacato ispettivo era percepita come assolutamente necessaria per quanto riguarda le interpellanze urgenti. L'elevato numero di gruppi parlamentari² e la prassi volta a interpretare in modo estensivo il limite temporale fissato dal secondo comma dell'articolo 138-bis, nel termine della seduta del martedì precedente per la presentazione dell'interpellanza,³ unita alla presentazione di testi particolarmente lunghi, rendevano difficile per l'ufficio di presidenza svolgere una celere istruttoria al fine di permettere una decisione sull'ammissibilità dell'atto entro la seduta del venerdì successivo.⁴

¹ Giunta per il Regolamento, *Parere ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo*, 3 agosto 2016 <http://www.camera.it/leg17/593?conoscereilacamera=341>

² All'interno della Camera dei deputati sono presenti undici gruppi parlamentari. A partire dal 1997 quando l'istituto dell'interpellanza urgente fu introdotto nei regolamenti parlamentari, solamente all'interno della XV legislatura si è potuto contare un numero di gruppi maggiore. Quattordici per la precisione.

³ Nella prassi instauratasi nel corso della legislatura il limite era fissato nelle ore 20.00 del martedì precedente alla trattazione dell'interpellanza qualora la seduta della Camera fosse terminata prima di quell'ora. Giunta per il Regolamento, *Resoconto seduta 24 marzo 2016* pag. 4.

⁴ Per prassi, contrariamente all'art. 138-bis R.C. che vorrebbe la trattazione delle interpellanze urgenti il giovedì, esse vengono di norma esaminate nella seduta del venerdì.

Il parere adottato il 3 agosto si pone in diretta continuità con la circolare del Presidente della Camera del 1996 concernente le modalità applicative delle norme regolamentari sull'ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo,⁵ le cui disposizioni vengono ribadite ed integrate.⁶ A tal fine il parere della Giunta interviene in due direzioni distinte. In primo luogo, modificando la prassi instauratasi nel corso della presente legislatura, il termine ultimo per la presentazione delle interpellanze urgenti è fissato alle ore 18.00 del martedì precedente alla seduta in cui ne sarebbe prevista la trattazione.⁷ In secondo luogo la Giunta, enfatizzando le definizioni di interrogazione e interpellanza presenti nel Regolamento della Camera, descritte rispettivamente come "semplice domanda" e "domanda", afferma che:

*(...) Gli atti di sindacato ispettivo devono essere formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo (e) la parte premessiva o motivazione è solo eventuale e deve essere comunque strettamente collegata alla formulazione del quesito, evitando valutazioni, considerazioni o il richiamo a elementi informativi che risultino ultronei o non essenziali alla costruzione della domanda.*⁸

L'affermazione introdotta dal citato Parere si pone al termine di una lunga elaborazione operata nel corso del tempo da parte dell'ufficio di presidenza della Camera, in materia di limiti all'ammissibilità di atti di sindacato ispettivo per quanto concerne la loro struttura. La lettera circolare del 5 dicembre 1968 ricordava come le interrogazioni e le interpellanze: "(...)devono essere il più possibile concise, limitandosi a porre la richiesta di notizie o dati (...)"⁹, la stessa definizione era ripresa dalla lettera circolare del 26 luglio 1976,¹⁰ ulteriormente specificata dalla lettera circolare del 15 gennaio 1980¹¹ e successivamente ribadita dalla lettera scritta

⁵ Presidente della Camera, *Lettera circolare sulle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo (art. 128 - 139)*, 21 febbraio 1996. Sul punto si veda: Caputo, A. Goracci, G. Smurra, *Gli atti di indirizzo nella procedura parlamentare e nella prassi*, in R. Dickmann, S. Staiano (a cura di), *Funzioni parlamentari non legislative e forme di governo*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 291.

⁶ La circolare individua quattro differenti fattispecie di inammissibilità per gli atti di sindacato ispettivo, 1) Inammissibilità rispetto alla forma, sono inammissibili gli atti formulati in modo sconveniente ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, non solo sul piano lessicale, ma anche in riferimento a tutte le espressioni da cui derivi violazione dell'ordine costituzionale o regolamentare. 2) Inammissibilità con riferimento alle caratteristiche del quesito, in quanto non rientrante nella sfera di responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento. 3) Inammissibilità con riferimento alla tutela della sfera personale dei singoli e del prestigio di istituzioni 4) Inammissibilità con riferimento alla struttura dell'atto il quale deve essere redatto sotto forma di domanda limitando al massimo eventuali premesse o motivazioni. La Circolare del 3 agosto pone ulteriori criteri nei termini che verranno illustrati nel corso dell'elaborato, per valutare l'ammissibilità strutturale di un atto di sindacato ispettivo.

⁷ Tale previsione è entrata in vigore al termine della sospensione estiva dei lavori della Camera.

⁸ Giunta per il Regolamento, *Parere*, 3 agosto 2016, punto 1)

⁹ Presidente della Camera, *Lettera circolare*, 5 dicembre 1968

¹⁰ Presidente della Camera, *Lettera circolare*, 26 luglio 1976

¹¹ In cui per altro si pongono limiti qualitativamente diversi alla struttura di interrogazioni e interpellanze: (...) *l'interrogazione deve riferirsi a fatti o provvedimenti determinati ed essere formulata in termini estremamente sintetici, con particolare riguardo alla motivazione, che è ammissibile solo nei limiti in cui è indispensabile per chiarire il significato della domanda. Per quanto riguarda l'interpellanza, se da un lato è senz'altro ammissibile una più ampia motivazione,*

all'on. Mattioli dall'allora Presidente Iotti.¹² Tale impostazione, culminata con la sintesi operata dalla circolare del 1996, pur ponendo limiti alla struttura degli atti di sindacato ispettivo in riferimento ai loro requisiti di sinteticità e concisione, non conferiva alla Presidenza nessuno strumento e nessun parametro per poter valutare e quindi giudicare l'inammissibilità in riferimento al superamento di tali limiti. Gli elementi che minavano l'effettività del controllo presidenziale in materia di ammissibilità sono superati dal parere della Giunta del 3 agosto. Tale parere individua, in aggiunta ai criteri di ammissibilità definiti dalla circolare del 1996, nell'eccessiva lunghezza di un atto di sindacato ispettivo l'indice sintomatico della sua formulazione in modo strutturalmente inammissibile.¹³ Per dare applicazione alla previsione sono fissati una serie di limiti al numero di parole con cui è possibile formulare un atto di sindacato ispettivo, 1000 parole per le interpellanze urgenti, 800 per le interpellanze, 400 per le interrogazioni a risposta immediata e, infine, 600 per gli altri tipi di interrogazioni. (tab. 1)

Nel caso in cui il limite massimo delle parole che compongono l'atto venga superato in misura non maggiore del 25% la pubblicazione dello stesso è sospesa sino al termine dell'accertamento sulla sua ammissibilità.¹⁴ Al contrario l'atto viene considerato automaticamente inammissibile nel caso in cui la sua formulazione contenga un numero di parole superiore del 25% al limite massimo. Sempre al fine di agevolare l'implementazione della decisione, il parere prevede l'obbligo di presentare gli atti di sindacato ispettivo attraverso l'utilizzo dell'apposito portale web, salvo che la lunghezza dell'atto non renda evidente *ictu oculi* la sua formulazione in modo conforme ai criteri sopra introdotti. Si tenga presente che già nella circolare del 1996 erano presenti tutti gli elementi necessari per poter dichiarare inammissibili, per carenze concernenti la struttura dell'atto, la maggior parte delle interpellanze formulate con più di 1000 parole; l'applicazione di un vaglio di ammissibilità siffatto avrebbe però rischiato di apparire, soprattutto nel breve periodo, troppo discrezionale e forse anche discriminatorio verso le opposizioni.¹⁵ L'introduzione di limiti quantitativi alla lunghezza degli atti di sindacato ispettivo, il cui superamento è di per sé indice sintomatico dell'assenza all'interno dell'atto dei requisiti di ammissibilità rispetto alla struttura, nulla dice circa gli atti più "brevi."¹⁶ Tali atti, infatti, pur nella

purché strettamente pertinente all'oggetto, essa non debba contenere la formulazione di giudizi preventivi o di domande retoriche (...), Presidente della Camera, *Lettera circolare*, 15 gennaio 1980.

¹² Presidente della Camera, *Lettera all'On. Mattioli*, 2 dicembre 1986

¹³ Per una trattazione complessiva circa il regime di ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo si veda, M. Caputo, A. Goracci, G. Smurra, *op.cit.* pagg. 284. ss.

¹⁴ Tale sanzione potrebbe avere un effetto particolarmente rilevante sugli atti di sindacato ispettivo la cui trattazione dovrebbe avvenire poco tempo dopo la loro presentazione come le interpellanze urgenti o le interrogazioni a risposta immediata. Per questo tipo di atti, qualora il vaglio di ammissibilità non riesca a concludersi in tempi utili si avrà un differimento del loro svolgimento ad altra seduta.

¹⁵ Circa il ruolo degli atti di sindacato ispettivo nel loro rapporto con le opposizioni si veda, M. Caputo, A. Goracci, G. Smurra, *op. cit.*, 270 ss. In particolare l'assenza di parametri sufficientemente definiti per giudicare sull'inammissibilità strutturale di un atto avrebbero impedito alla Presidenza di agire in questa direzione.

¹⁶ Accertato il superamento dei limiti quantitativi alla lunghezza dell'atto la Presidenza ne dichiara d'ufficio l'inammissibilità. Nel caso l'atto rispetti i limiti anzidetti, l'esame sull'ammissibilità dello stesso proseguirà valutando anche altri profili. Il parere non pare affidare alla Presidenza alcun potere di valutazione discrezionale sugli atti che abbiano superato i relativi limiti quantitativi, questa si limiterà ad accertare preliminarmente il rispetto degli stessi limiti, pena l'inammissibilità dell'atto, per

loro succinta formulazione, potrebbero comunque contenere elementi tali da pregiudicarne l'ammissibilità per carenze strutturali. Il parere della giunta sembra infatti suggerire che l'esame sull'ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo dovrà essere effettuato in due momenti successivi. Inizialmente rivelerà il rispetto dei limiti quantitativi dell'atto (numero di parole) secondo le disposizioni dal parere del 3 agosto, solo in un momento successivo ed eventuale, nel caso in cui l'atto rispetti i limiti quantitativi anzidetti, esso subirà un vaglio di ammissibilità di tipo qualitativo che valuti la sua conformità agli indirizzi contenuti nelle prassi consolidate nella circolare del 1996.

Ad esempio potrebbe verificarsi il caso in cui un'interpellanza urgente formulata con meno di 1000 parole, risulti comunque inammissibile qualora contenga frasi sconvenienti, leda il prestigio delle istituzioni, interroghi il governo su materie di non sua competenza oppure, nonostante la formulazione succinta, nell'atto siano presenti premesse superflue o ridondanti, tali da minare la struttura dell'atto.¹⁷

In conclusione, tra le motivazioni che sorreggono il parere, è fatto esplicito riferimento ai requisiti di brevità e sintesi che devono possedere gli atti di sindacato ispettivo del Parlamento Europeo,¹⁸ del Bundestag,¹⁹ della House of Commons,²⁰ dell'Assemblea nazionale²¹ e del Senato francesi.²² Negli ordinamenti citati il problema dell'ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo in relazione alla loro lunghezza è stato posto e affrontato attraverso diverse soluzioni che mirano a considerare quali elementi rilevanti dell'atto non solo la forma dello stesso ma anche il suo peso politico, prendendo in considerazione indicatori quali il numero di

poi eventualmente valutarne l'ammissibilità riguardo anche gli alti profili. Il rispetto dei limiti preposti pertanto si configura come una condizione preliminare, necessaria e in linea di principio non derogabile per l'ammissibilità dell'atto. In proposito Giunta per il Regolamento, *parere*, punto 4).

La non derogabilità delle disposizioni del parere della Giunta è da ricercare nella particolare forza degli stessi correlata alla loro implicita conformità con le volontà del Presidente sul punto si veda R. Ibrido, *L'interpretazione del diritto parlamentare, Politica e diritto nel processo di risoluzione dei casi regolamentari*, Franco Angeli, Milano, 2014, pag. 225 ss.

¹⁷ Appare pertanto improbabile il verificarsi di questa ipotesi, dato che è stato proprio lo scarso peso che il vaglio di ammissibilità rispetto alla struttura ha avuto in passato a suggerire l'adozione del citato parere da parte della Giunta.

¹⁸ Regolamento del Parlamento europeo, Art. 128, Art. 131, All. III

¹⁹ [Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages](#), Artt. 100 ss., All. IV

²⁰ Standing Orders of the House of Commons, public business, Artt. 21 ss. A fronte di tale disciplina regolamentare limitata agli aspetti essenziali, i moduli procedurali relativi alla presentazione ed allo svolgimento delle interrogazioni hanno raggiunto gradualmente una compiuta definizione in via di prassi a seguito di numerose decisioni degli *Speaker* e della approvazione di raccomandazioni specifiche formulate dalla Commissione per la procedura (*Procedure Committee*). Si veda T. Erskine May, *Erskine May's Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 24th edition, 2011, pagg. 352-365*,

²¹ Pur in mancanza di una disciplina volta a fissare un tetto agli atti di sindacato ispettivo il regolamento dell'Assemblea nazionale prescrive che le interrogazioni a risposta scritta (art. 139 c.2) *doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question*. Circa le condizioni di ammissibilità delle interrogazioni a risposta orale il regolamento rimanda a successive deliberazioni da parte dell'ufficio di presidenza. (art. 133 c.1) In tal senso l'ufficio di presidenza ha stabilito criteri analoghi rispetto alle interrogazioni a risposta scritta (brevità e contenuto essenziale). Instruction générale du Bureau, *Application des articles 14 et 17 du Règlement*, art.15 c.1.

²² Il regolamento del Senato descrive le interrogazioni scritte (art.74 c.2) e a risposta orale (art. 76 c.2) come atti che devono essere *soommairement rédigées*.
<http://www.senat.fr/reglement/reglement49.html#toc197>

sottoscrittori o la sede in cui l'atto dovrà essere esaminato (Aula, Commissione o semplice risposta scritta).

Fermo restando che in tutti i casi presi in esame i diversi istituti di sindacato ispettivo sono definiti come atti che devono essere caratterizzati da una formulazione sintetica e essenziale, differenti sono gli strumenti adottati per l'applicazione di tali previsioni. La tendenza a porre maggiori vincoli all'ammissibilità di tali atti è riscontrabile qualora la loro presentazione possa dipendere dalla volontà di un singolo parlamentare, al contrario i vincoli di ammissibilità sembrano allentarsi tutte le volte che l'atto è presentato da un gruppo parlamentare o un numero qualificato di rappresentanti.²³ Allo stesso modo gli ordinamenti esaminati tendono a consentire o quantomeno a favorire l'accesso all'Aula ai soli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da più parlamentari o da uno o più gruppi parlamentari. Emblematico in tal senso il caso del Parlamento Europeo ove è possibile riscontrare un regime di ammissibilità molto rigido per gli atti di sindacato ispettivo che possono essere presentati da singoli parlamentari, mentre al contrario per gli atti presentabili solo dai soli gruppi parlamentari o da un numero minimo di sottoscrittori, il vaglio di ammissibilità assume una natura sostanzialmente politica. Nello specifico le interrogazioni a risposta scritta, sottoscrivibili anche da un singolo parlamentare, devono essere presentate in formato elettronico, non possono contenere più di 200 parole, e devono essere formulate in modo da contenere una singola domanda articolabile in al massimo tre sotto-domande. Al parlamentare è inoltre fatto divieto di presentare, più di cinque interrogazioni al mese. Sotto il profilo qualitativo invece sono posti limiti di ammissibilità in relazione al linguaggio che non deve essere offensivo, all'oggetto della domanda che non deve riguardare questioni strettamente personali (sia per il deputato che per l'oggetto della domanda) e deve concernere un tema rientrante nella responsabilità del soggetto interrogato. Al contrario le interrogazioni a risposta in assemblea, presentabili solo dai gruppi politici, una commissione o da un minimo di 40 deputati, possono essere discusse solo in seguito ad una decisione della conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

Prima di analizzare gli effetti che il parere potrà avere sull'effettivo utilizzo dei diversi istituti di sindacato ispettivo presenti nel nostro ordinamento, con particolare riferimento al caso delle interpellanze urgenti, sarà opportuno soffermarsi sull'analisi del procedimento decisionale che ha portato la Giunta per il regolamento ad esprimersi in Materia.

²³Parzialmente differente il sistema di vaglio sull'ammissibilità in vigore presso la House of Commons. Pur in assenza di limitazioni formali alla possibilità per i singoli parlamentari di accedere all'aula, fatto salvo un limite generale di non più di due interrogazioni al giorno e non più di una per singolo ministro e pur in assenza di espressi limiti quantitativi alla dimensione degli atti, il vaglio di ammissibilità da parte dello speaker della Camera risulta particolarmente stringente e attento al rispetto dei principi di sinteticità e concisione tipici delle interrogazioni parlamentari. Si tenga inoltre presente che il tempo destinato all'esame delle interrogazioni normalmente non consente di esaminare tutti gli atti calendarizzati per una determinata seduta. La selezione dell'ordine delle interrogazioni e implicitamente la selezione di quali interrogazioni verranno effettivamente esaminate dall'aula è affidata ad un sorteggio. Tale elemento di casualità incentiva i gruppi parlamentari a coordinare i propri membri affinché tendano a presentare interrogazioni di rilevante spessore politico. T. Erskine May, *Parliamentary practice*, Lexis Nexis, Londra, 23° edizione, 2004, pagg. 341-343, sui criteri di ammissibilità si veda M. Stanfod, *Parliamentary Questions: recent issues*, House of Commons library, maggio 2015, pag. 7

2. L'iter di approvazione del parere il ruolo della Presidenza, della Giunta per il Regolamento e della Conferenza dei Capigruppo.

L'iter per l'approvazione del parere è iniziato il 10 novembre 2015. Nel corso della seduta della Giunta per il Regolamento prevista per quel giorno, la Presidente Boldrini, dopo aver ricordato come nel corso della seduta della Conferenza dei Capigruppo del primo ottobre 2015 era stato affrontato il problema dell'eccessiva lunghezza dei testi delle interpellanze urgenti in relazione allo scarso tempo dato agli uffici competenti per poterne vagliare l'ammissibilità, ha affidato all'On. Ermini (PD) il compito di sviluppare un'istruttoria in materia. Tale istruttoria avrebbe dovuto tener conto degli orientamenti emersi all'interno della Capigruppo.²⁴ Il risultato dell'istruttoria era presentato alla Giunta nel corso della seduta del 10 marzo e discusso durante la successiva seduta, il 24 marzo. Nella stessa seduta era presentata, a opera del relatore, una prima proposta di parere. Il 3 agosto 2016 la proposta, con voto unanime dei presenti,²⁵ era approvata definitivamente dopo che erano stati introdotti alcuni emendamenti.²⁶ Appare rilevante notare come l'iter seguito dalla Giunta per l'approvazione del parere sia iniziato solo dopo che la Presidenza era stata sollecitata dalla conferenza dei capigruppo a intervenire al fine di razionalizzare le modalità di presentazione e svolgimento degli atti di sindacato ispettivo. La stessa conferenza, come già evidenziato, agiva recependo le lamentele provenienti dal personale amministrativo circa le difficoltà concernenti la necessità di effettuare istruttorie sull'ammissibilità di interpellanze urgenti particolarmente lunghe in tempi brevissimi data la prassi di ritardare la loro presentazione sino allo scadere dei relativi

²⁴ L'orientamento emerso all'interno della Capigruppo vedeva favorevoli all'introduzione di limiti quantitativi alla lunghezza delle interpellanze urgenti ed eventualmente agli altri atti di sindacato ispettivo, i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia, del Partito Democratico, di Sinistra Italiana e del gruppo misto, il Movimento 5 Stelle si dichiarava contrario all'introduzione di tali misure. Giunta per il Regolamento C. D., *resoconto*, seduta 10 novembre 2015

²⁵ Si segnala in particolare l'assenza nel corso della seduta della Giunta del 3 agosto dei deputati Toninelli e Dieni iscritti al gruppo parlamentare del M5S e dell'On. Vito iscritto al gruppo di FI. L'assenza era motivata dalla sovrapposizione dei lavori della Giunta con le attività delle commissioni permanenti di cui i parlamentari sono membri (I Commissione per Dieni e Toninelli, IV Commissione per Vito). Nel corso della seduta della Giunta erano completamente assenti deputati afferenti al gruppo parlamentare del M5S, i quali avevano in precedenza espresso la loro contrarietà alle misure di cui si proponeva l'introduzione. Si noti in ogni caso come tale il gruppo parlamentare non si sia attivato per sostituire, per la seduta della I commissione prevista per il 3 agosto almeno uno dei propri deputati appartenenti anche alla Giunta per il Regolamento, secondo la previsione dell'art.19.4 R. C. Tale comma infatti consente la sostituzione di un membro di una commissione che non possa partecipare ad una determinata seduta con un altro del proprio gruppo. Si tratta di un istituto pensato per venire incontro ad esigenze di carattere pratico. V. Di Ciolo L. Ciauro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Giuffrè, Milano, 2013 pag. 337. Pertanto appare probabile agli occhi di chi scrive che la mancata partecipazione dei deputati del M5S alle attività della Giunta per il Regolamento nella seduta del 3 agosto sia stata funzionale all'approvazione parere senza per questo dover esprimere un voto incoerente con le proprie precedenti posizioni o essere messi in forte minoranza all'interno della Giunta stessa. In quest'ottica l'assenza dei deputati del M5S dalla seduta della Giunta tenderebbe a indicare il basso valore politico del parere e una sostanziale accettazione delle nuove disposizioni anche in relazione al fatto che era proprio lo stesso gruppo parlamentare presentare gli atti di sindacato ispettivo più lunghi. Per un approfondimento circa l'istituto dell'interpellanza urgente cfr. *infra*.

²⁶ Giunta per il Regolamento C. D., *resoconto*, seduta 3 agosto 2016.

termini.²⁷ In questa prospettiva l'attività della Giunta per il Regolamento potrebbe essere vista come la semplice attuazione di una decisione su cui era già stato raggiunto un consenso di massima all'interno della conferenza dei capigruppo.²⁸ Tale particolare episodio tende a confermare le ipotesi avanzate in dottrina circa il progressivo aumento di rilevanza della conferenza dei capigruppo come "spazio" all'interno del quale sia possibile trovare un ampio accordo, di portata generale, tra le varie forze politiche presenti in Parlamento, in merito a scelte rilevanti circa l'interpretazione, l'integrazione o la modificazione dei regolamenti parlamentari.²⁹ La particolare *forza* dei pareri assunti dalla giunta per il Regolamento sarebbe così giustificata dal fatto che le decisioni ivi adottate si limiterebbero a ratificare accordi raggiunti tra le varie forze politiche in altre sedi, come ad esempio la conferenza dei capigruppo.

In questo contesto è rafforzato il ruolo del Presidente nei confronti della Giunta.³⁰ E' al Presidente che viene demandato il compito di coinvolgere o meno l'organo,³¹ è al Presidente che viene affidato il compito di individuare un relatore tra i membri della Giunta al fine di effettuare un'istruttoria sulla materia in esame³² e infine è sempre al Presidente che viene demandata la scelta di risolvere la questione sottoposta all'attenzione della Giunta attraverso un parere adottato dalla stessa oppure, attraverso altri canali che non portino necessariamente l'organo ad esprimersi con un voto.³³

In tal senso le proposte interpretative avanzate sulle ragioni della particolare *forza* dei pareri assunti dalla Giunta per il Regolamento sarebbero giustificate dal fatto che tali pareri non sarebbero semplicemente frutto di un'effettiva deliberazione della Giunta, quanto una mera ratifica di decisioni valutate, dibattute e infine assunte in altre sedi con il decisivo ruolo del Presidente, che si confermerebbe quale vero *dominus* dell'organo, se non altro perché è a lui che è demandata la scelta su un suo eventuale coinvolgimento.³⁴

²⁷ Si veda in proposito il resoconto della seduta del 10 novembre in cui la Presidente informava la Giunta dell'orientamento assunto nella seduta del 1° ottobre dalla maggioranza della conferenza dei capigruppo favorevole a intervenire sugli atti di sindacato ispettivo. Giunta, *resoconto*, 10 novembre, pag. 8

²⁸ Come noto non viene pubblicato alcun resoconto delle sedute della conferenza dei capigruppo. Abbiamo notizia degli orientamenti assunti dalla sua maggioranza soltanto incidentalmente dai resoconti della Giunta per il Regolamento dai quali in ogni caso non è possibile percepire né la dimensione della maggioranza presente all'interno della conferenza dei capigruppo né le posizioni assunte dalle forze politiche contrarie alla decisione.

²⁹ P. Gambale, *Le Giunte per il regolamento nella formazione e nell'interpretazione del diritto parlamentare*, in N. Lupo, (a cura di), *Il precedente parlamentare tra diritto e politica*, Il Mulino, Bologna, 2013, pagg 163 ss.

³⁰ V. Casamassima, *Presidente di Assemblea parlamentare e statuto dell'opposizione*, in E. Gianfrancesco, N. Lupo, G. Rivosecchi, *I Presidenti di Assemblea parlamentare*, Bologna, Il Mulino, 2014, pagg. 76 ss.

³¹ R. Ibrido, *op. cit.*, pagg. 255 ss.

³² R. Ibrido, *ibid.*,

³³ R. Ibrido, *ibid.*,

³⁴ Paradigmatico in questo caso il rapporto tra Giunta per il Regolamento e Presidenza all'interno del percorso di approvazione del progetto di riforma costituzionale ove si nota un coinvolgimento della Giunta rilevante ma non dirimente e sicuramente non verificatosi nei momenti in cui sarebbe potuto essere più opportuno. Si veda, L. Bartolucci, *Lo scarso coinvolgimento delle giunte per il regolamento durante il percorso delle riforme istituzionali*, in N. Lupo G. Piccirilli, *Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari "sotto stress"*, Bologna, il Mulino, 2016, pag. 284

In tal senso, notando come il ricorso a metodi di espressione della volontà della Giunta diversi da una votazione in merito alla soluzione di questioni concernenti l'interpretazione del regolamento, siano tutt'altro che episodici, si capisce come la grande solidità dei pareri dell'organo non sia da ricercarsi esclusivamente nella sua autorevolezza. Anzi si potrebbe addirittura arrivare a ipotizzare che la forza di tali pareri sia invece indice di una relativa marginalizzazione della Giunta stessa. Essa, infatti, sarebbe coinvolta in questioni su cui già in anticipo viene presunta la possibilità di raggiungere un accordo se non tra la totalità, quantomeno tra la maggior parte delle forze politiche. Mentre sarebbe il Presidente la figura chiamata a dover cercare, di volta in volta, un *percorso decisionale* adeguato a trovare una soluzione, a tutte le questioni relative all'interpretazione e all'adattamento dei regolamenti parlamentari.³⁵ Tale percorso come facilmente intuibile potrebbe non coinvolgere la Giunta per il Regolamento.³⁶

3. Le conseguenze del parere? Il caso delle interpellanze urgenti.

La proposta di parere presentata dal relatore alla Giunta nella seduta del 24 marzo fu accolta dalla stessa in modo generalmente favorevole, ma furono sollevate obiezioni sia sull'opportunità di modificare il termine con cui presentare le interpellanze urgenti, sia sul limite massimo di parole con cui formulare quel tipo di atti, al contempo era rimarcata la necessità di valutare la percentuale di risposta agli atti di sindacato ispettivo di ogni singolo ministero.³⁷ Il dibattito interno alla Giunta in ordine sia ai limiti temporali alla presentazione, sia alla lunghezza delle dell'interpellanze urgenti era dovuto alla particolare configurazione che tale atto di sindacato ispettivo è venuto ad assumere sin dalla sua introduzione nei regolamenti parlamentari.³⁸

L'interpellanza urgente è stata spesso utilizzata come strumento per portare al centro del dibattito parlamentare un tema scelto discrezionalmente dai presentatori dell'atto.³⁹ L'istituto ha trovato quindi ampio utilizzo tra le forze di opposizione, come strumento utile a fornire un giudizio politico sull'operato del governo, piuttosto

³⁵ Lupo. *Il Presidente del Senato e la riforma costituzionale: gli effetti della mancata revisione del diritto parlamentare*, Federalism.it, 30/09/2015

http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=379&content=Il+Presidente+del+Senato+e+l+a+riforma+costituzionale:+gli+effetti+della+mancata+revisione+del+diritto+parlamentare&content_auth=%3Cb%3ENicola+Lupo%3C/b%3E

³⁶ I poteri della Presidenza potrebbero essere efficacemente descritti attraverso un parallelismo con l'analisi dei poteri della Presidente della Repubblica operata da G. Pasquino, il quale parlava di poteri a fisarmonica. I presidenti di Camera e Senato sono dotati di una serie di poteri molto vasti il cui utilizzo però è inibito nel momento in cui gruppi parlamentari sono propensi ad accordarsi. Al contrario nel momento in cui la disponibilità all'accordo delle forze politiche presenti in Parlamento viene meno, la Presidenza può, a sua discrezione, usare una parte o tutti i poteri che i regolamenti mettono a disposizione. G. Pasquino, *Italian Presidents and their Accordion: Pre-1992 and Post-1994*, Oxford Journal of parliamentary affairs, Oxford University press, 2011, Vol. 65, pagg. 845-860.

³⁷ Rispetto alla formulazione iniziale proposta dal relatore di fissare il limite in 800 parole, On. Giorgetti proponeva un tetto di 1200 parole.

³⁸ L'articolo 138-bis è stato inserito nel Regolamento della Camera il 24 settembre 1997.

³⁹ A. Manzella, *Il Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 2003, Pag. 187

che come strumento ispettivo/conoscitivo.⁴⁰ La certezza di vedere l'interpellanza esaminata dall'Aula in tempi certi e brevi, la possibilità di scegliere discrezionalmente la materia su cui far vertere l'atto, uniti al tempo, quindici minuti, dato al presentatore per la sua trattazione, si sono rilevati elementi preziosi a disposizione delle opposizioni per veder assicurata quella visibilità che altri strumenti presenti nei Regolamenti parlamentari non sempre sono stati capaci di garantire.⁴¹ Tale tendenza però ha avuto come conseguenza quella di trasformare, in un numero rilevante di casi, la natura dell'interpellanza urgente. Essa è utilizzata non più come uno strumento di sindacato ispettivo ma semplicemente come l'occasione per portare unilateralmente all'interno del dibattito, parlamentare prima e pubblico poi, la posizione di un gruppo parlamentare attraverso la presentazione di atti formulati da lunghissime premesse o ridondanti motivazioni, spesso costruiti riportando interi articoli di giornale o altri testi, facendo un ampio uso di domande retoriche che senza nulla aggiungere all'oggetto dell'interpellanza ne rendono particolarmente complesso e dispendioso in termini di tempo il controllo sull'ammissibilità. L'obiettivo dell'interpellante non è quello di ottenere una risposta dal governo, quanto nell'avere la possibilità di intervenire, per quindici minuti, su un argomento discrezionale dai contorni piuttosto estesi.⁴²

In tal senso risulta opportuno analizzare (fig.1) le interpellanze urgenti presentate nel corso della presente legislatura in relazione al numero di parole che le compongono e alle proposte discusse all'interno della Giunta circa la loro lunghezza massima. Tale esercizio sarà particolarmente utile per cercare di valutare gli effetti *pro futuro* delle disposizioni introdotte dalla Giunta per il Regolamento riguardo al punto più dibattuto all'interno della stessa. Sarà utile inoltre fornire una comparazione rispetto al funzionamento dell'istituto con il sistema delle *großen Anfragen* presente nel Bundestag.

Il peso delle interpellanze urgenti formulate con non più di mille parole risulta rilevante. Circa il 25% del totale delle interpellanze presentate. Ma come si può notare dalla fig.1⁴³ la lunghezza delle interpellanze tende a concentrarsi intorno alla soglia

⁴⁰ G. Filippetta, *L'illusione ispettiva. Le interrogazioni e le interpellanze parlamentari tra ricostruzioni dottrinali e finzione di indirizzo*. Giurisprudenza costituzionale, 1991, N.6 pagg. 4210. ss

⁴¹ G. Rizzoni, *Opposizione parlamentare e democrazia deliberativa, Ordinamenti europei a confronto*, Il Mulino, Bologna, 2012, pagg 297. ss.

⁴² In senso critico circa il ruolo del governo nella dialettica con i membri nel Parlamento nel rispondere agli atti di sindacato ispettivo, N. Lupo, L. Gianniti, *Corso di diritto Parlamentare*, Il Mulino, Bologna, 2013 pag. 192.

Si noti la classificazione degli atti di sindacato ispettivo in base alla loro valenza proposta da Filippetta, il quale individua atti di sindacato ispettivo con valenza conoscitiva, volti ad aumentare le conoscenze del presentatore in un determinato settore. Atti con valenza di giudizio (positivo o negativo) sull'operato del soggetto interrogato, volti ad ottenere visibilità e esprimere l'opinione dell'presentatore inserendo l'oggetto dell'atto all'interno del dibattito politico. Atti con valenza propositiva e di indirizzo con cui il presentatore si pone l'obiettivo di influenzare e indirizzare l'azione dell'esecutivo spesso facendo notare allo stesso i problemi e le criticità da risolvere in una determinata area del paese. Ovviamente molti atti sono polivalenti. G. Filippetta, *op.cit.*, pagg. 4210. ss. La non esclusiva presenza dell'elemento di acquisizione di conoscenze a favore dell'interrogante proprio degli atti di sindacato ispettivo era già stato evidenziato, V. E. Orlando, *Principi di diritto costituzionale*, Barbera, Firenze, 1889, pag. 133.

⁴³ Il grafico classifica le interpellanze urgenti presentate dall'inizio della legislatura al 23 luglio 2016. Sono state analizzate le sole interpellanze urgenti formulate con un numero di parole superiore alle 800, prima proposta circa l'inammissibilità degli atti. Appare opportuno notare come il numero di

individuata come limite dalla Giunta, solamente il 12% degli atti supera il limite di 1250 parole, soglia ultima ed eventuale di ammissibilità. Allo stesso modo appare importante notare come, se da un lato lo strumento dell'interpellanza urgente trovi ampio spazio sia tra i gruppi di maggioranza che tra i gruppi di opposizione, gli atti presentati dai primi tendono a essere formulati con un numero di parole inferiori e sicuramente non corrispondenti ai casi limite, solo in un caso un gruppo di maggioranza ha presentato un'interpellanza urgente con più di 1800 parole. Al contrario, sono i gruppi di opposizione, M5S e S. I. in particolare, ad aver presentato gli atti più lunghi e complessi.⁴⁴

L'impatto che il parere del 3 agosto avrà sulle interpellanze urgenti che saranno presentate in futuro sarà sicuramente rilevante per quanto riguarda la fase di *drafting* degli atti ma, se questa verrà svolta attentamente, permetterà, nella maggior parte dei casi, all'interpellante di esprimere i medesimi concetti senza nulla togliere al contenuto, se non altro perché gli elementi che caratterizzano l'interpellanza urgente come strumento a disposizione delle minoranze per ottenere visibilità all'interno dell'Aula, scelta discrezionale del tema e possibilità di illustrazione per quindici minuti, rimarranno immutati.⁴⁵

Appare pertanto opportuno osservare come l'adattamento dell'istituto dell'interpellanza urgente al nostro sistema parlamentare abbia portato a esiti sostanzialmente divergenti rispetto all'istituto della *große Anfrage* presente nel Bundestag e "importato" nel nostro ordinamento.⁴⁶ Nei fatti se i regolamenti parlamentari del Bundestag prevedano la formulazione delle *große Anfragen* in modo chiaro e succinto (*kurz und bestimmt*)⁴⁷ nei fatti tale disposizione non pare essere rispettata. Non sono mancati casi di atti con una lunghezza di ben venti cartelle, caratterizzati da lunghissime premesse e amplissime motivazioni.⁴⁸

La differenza rispetto all'ordinamento tedesco pare risiedere non tanto nella lunghezza, nelle modalità di formulazione o nella struttura degli atti, quanto nella diversa magnitudine che i due istituti assumono nei due sistemi. Nel Bundestag la *große Anfrage* assume una valenza centrale come strumento di dialogo dialettico tra

interpellanze formulate con un numero di parole superiore alle 800 ma inferiore alle 1000 rappresenti la maggioranza relativa degli atti analizzati. Se fosse stata accolta la proposta dell'On. Giorgetti di spostare tale limite a 1200 parole il provvedimento avrebbe influenzato *de facto* solamente casi evidentemente limite.

⁴⁴ Il caso limite è stato raggiunto con l'Interpellanza urgente Pesco et al. n.2-01068 composta di ben 5683 parole. Nella seduta in cui l'interpellanza fu svolta si segnala come i presentatori non impiegarono tutto il tempo a loro disposizione per illustrarne il contenuto. Tale esempio potrebbe essere un buon indice di come effettivamente l'efficacia politica dell'interpellanza urgente e il suo utilizzo come metodo per talune forze politiche per sviluppare un dibattito su un tema a loro caro sia scarsamente correlato alla lunghezza dell'atto. Camera dei deputati Web TV, Registrazione della seduta, 11 novembre 2015.

⁴⁵ Si noti come il tempo per l'illustrazione dell'atto di sindacato ispettivo non sia correlato alla propria lunghezza in termini di parole, quanto alla volontà dell'interpellante. A titolo meramente esemplificativo si veda la trattazione, il 14 ottobre 2016, dell'interpellanza urgente Mantero et al. 2-1503. L'interpellanza pur formulata da poco meno di 1000 parole è stata illustrata dal presentatore all'Aula per esattamente 15 minuti. Camera dei deputati web tv, *Registrazione della seduta*, 14 ottobre 2016.

⁴⁶ N. Lupo L. Gianniti, *op. cit.*, pag. 195

⁴⁷ [Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages](#), art.100 c.1

⁴⁸ A titolo di esempio si veda, Große Anfrage, n.18/8803, 03/06/2016, <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/088/1808803.pdf>

governo e Assemblea e in particolare tra governo e opposizioni. In tal senso non stupisce come dall'inizio della presente legislatura siano state presentate solamente 84 *große Anfragen* (una media di 2,27 atti al mese) tutte mirate per interpellare il governo su argomenti di grande rilevanza politica.⁴⁹ Al contrario in Italia l'istituto dell'interpellanza urgente più che garantire un canale di favore per il dialogo tra Parlamento, opposizioni e governo, si è venuto a configurare come una sorte di interrogazione con garanzia di immediata risposta. L'istituto, invece di creare un nuovo e diverso canale di dialogo tra Assemblea ed esecutivo, è stato utilizzato dai diversi gruppi parlamentari per sopperire alla lentezza dell'esecutivo nel fornire risposte in tempi brevi agli altri atti di sindacato ispettivo, tendenza questa comune sia alla maggioranza che all'opposizione. Si noti come il relevantissimo numero di interpellanze urgenti presentate nel periodo che va dall'inizio della legislatura all'entrata in vigore del parere, 890, circa 21 al mese, è strutturalmente inconciliabile con la trattazione esclusiva di temi di livello nazionale di rilevanza generale.⁵⁰ In proposito non sono mancate interpellanze urgenti vertenti su argomenti di politica locale o di scarso valore politico generale, talvolta riprendendo testi di interrogazioni o normali interpellanze a cui non era stata data ancora una risposta.

4. Conclusioni, il sindacato ispettivo nella (nuova) dialettica maggioranza opposizioni.

In conclusione, alla luce dei dati citati nel precedente paragrafo (fig.1), è opinione di chi scrive, che il parere del 3 agosto avrà un effetto limitato sul funzionamento degli istituti di sindacato ispettivo all'interno della Camera dei deputati. Da un punto di vista concreto gli effetti del parere si limiteranno a proibire ai deputati la presentazione di atti *monstre* facilitando il lavoro degli uffici chiamati a vagliarne l'ammissibilità. Il risultato raggiunto la Giunta per il Regolamento, ottenuto attraverso l'introduzione di limiti quantitativi alla lunghezza degli atti di sindacato ispettivo, sarebbe probabilmente potuto essere conseguito attraverso una rigida applicazione dei criteri di tipo qualitativo e di merito già stabiliti dalla circolare del 1996 e sostanzialmente inapplicati circa i profili di ammissibilità strutturale degli atti.⁵¹ Ad

⁴⁹ Si segnala peraltro come siano praticamente assenti le *großen Anfragen* provenienti dal partito che esprime la figura del Cancelliere, rare ma relativamente frequenti le interpellanze urgenti formulate dagli altri partiti di maggioranza soprattutto qualora il governo si regge su accordi di grande coalizione. A. Schiebe, *Die Nutzung von Kleinen und Großen Anfragen durch die Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag*, Diplom.de, Berlino, 2015, pag. 9, pagg. 93. ss.

⁵⁰ Al 27 gennaio 2017 sono state presentate 949 interpellanze urgenti. Sono 59 gli atti presentati nel periodo 1 ottobre-27 gennaio, tale numero risulta inferiore al numero di interpellanze urgenti presentati nello stesso periodo negli anni precedenti della legislatura, 100 nel 2013-2014, 86 nel 2014-15, 88 nel 2015-16. Il dato è inferiore anche rispetto al numero di atti presentati nello stesso periodo nel corso della precedente legislatura. Le ragioni del relativamente basso numero di interpellanze urgenti, pur non essendo da attribuire direttamente al parere potrebbe essere dovuto ad una sorta di autolimitazione da parte dei gruppi parlamentari successiva all'adozione di un provvedimento in materia di sindacato ispettivo che richiamava ad un utilizzo più conforme ai dettami regolamentari gli istituti del sindacato ispettivo. Si tenga in oltre presente che la crisi di governo generata successivamente al 4 dicembre 2016 ha provocato un temporaneo rallentamento delle attività parlamentari.

⁵¹ Nello specifico la circolare del 1996 codificando prassi ultratrentennali in materia di sindacato ispettivo mirava a garantire maggiore razionalità e certezza nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e

esempio sarebbe difficile ritenere le interpellanze urgenti formulate con più di 1250 parole come atti composti senza l'utilizzo di premesse o motivazioni limitate allo stretto necessario per avere una piena conoscenza del testo. Soluzioni che si fossero mosse in questa direzione però avrebbero rischiato di non risolvere il problema in riferimento ai limiti temporali in cui emanare i giudizi di ammissibilità. Il parere non incidendo in alcun modo sulle forme con cui gli atti di sindacato ispettivo sono esaminati dall'Aula e non dicendo nulla sul tenore delle risposte date dal governo non modifica in alcun modo la collocazione e il ruolo che tutti gli istituti di sindacato ispettivo hanno all'interno del nostro sistema parlamentare basato su una loro sostanziale interscambiabilità.⁵² Anzi è immaginabile che un numero maggiore di interrogazioni a risposta orale verranno presentate alla stregua di interpellanze dato il diverso limite di parole con cui è possibile redigere i due atti. Circa le interpellanze urgenti è ipotizzabile che la loro funzione di strumento utile alle opposizioni per portare all'interno del dibattito parlamentare temi a loro vicini non muterà, dato che la minor lunghezza con cui verranno redatti gli atti non ha influenzato i limiti entro i quali si può muovere l'oratore per illustrare il proprio atto. Un ricollocamento dell'istituto dell'interpellanza urgente come strumento di dialogo privilegiato governo opposizione potrà avvenire soltanto all'interno di un generale ripensamento sia del funzionamento concreto di tutti gli istituti di sindacato ispettivo e del peso che essi potrebbero avere all'interno della vita parlamentare e politica, sia ripensando tutti gli strumenti a disposizione dell'opposizione e delle minoranze per ottenere visibilità nel corso dell'attività parlamentari.

Da un punto di vista comparato prendendo a riferimento gli ordinamenti sopra analizzati, pare che l'assenza del problema riguardante la lunghezza e il tempo necessario all'esame degli atti di sindacato ispettivo sia ascrivibile, da un lato a fattori inerenti alla composizione del sistema politico, quali il minor numero di gruppi parlamentari o la presenza di altri momenti che permettano alle opposizioni di *far sentire la propria voce*, dall'altro riservando solamente ai gruppi parlamentari o ad un numero rilevante di membri dell'assemblea, la possibilità di interagire in Aula direttamente con il governo o affiancando ad un controllo sull'ammissibilità degli atti un controllo di tipo politico affidato alla conferenza dei capigruppo. In questo caso la garanzia del valore politico dell'atto, derivante dall'elevato numero di firmatari, potrebbe compensare una formulazione tutt'altro che succinta e sintetica, al contrario l'esperienza comparata mostra come i controlli sull'ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo si rivelino particolarmente stringenti nel caso in cui tali atti siano presentabili anche da un solo parlamentare.⁵³

Se fosse questa la linea che verrà adottata, se e quando, il tema di una complessiva riforma dei regolamenti parlamentari tornerà in cima all'agenda politica nel corso della XVIII legislatura, sarà necessario valutare la sua compatibilità con le possibilità per il singolo parlamentare di esercitare liberamente e pienamente il


ispettive fornendo un quadro normativo unitario ai singoli deputati e dando al Presidente di esercitare il vaglio di ammissibilità secondo regole predeterminate. L'adozione della circolare del 1996 però non ha risolto tutti i problemi che si pongono quotidianamente in materia. G. Romano, *Note sul sindacato ispettivo*, in S. Traversa, A. Casu (a cura di), *Il Parlamento nella transizione*, Milano, Giuffrè, 1998, pagg. 336 ss.

⁵² Sul principio di polifunzionalità dei procedimenti parlamentari si veda, L. Gianniti, N. Lupo *op. cit.*, pagg. 151, 152.

⁵³ Cfr. *supra*. Pag.4

proprio mandato a prescindere dalla sua adesione ad un gruppo parlamentare. Più in generale potrebbe essere l'occasione per ripensare in modo sistematico e coordinato il ruolo dei vari istituti di sindacato ispettivo presenti nel nostro ordinamento.

TAB. 1	Limite parole	massimo	Soglia di ammissibilità (+25%)
Interpellanza urgente	1000		1250
Interpellanza	800		1000
Interrogazioni a risposta immediata	400		500
Altre interrogazioni	600		750



Nota metodologica: Il grafico riporta le interpellanze urgenti formulate da più di 800 parole limitatamente al periodo che va dall'inizio della XVII legislatura al 3 agosto 2016. Le interpellanze sono attribuite al gruppo di appartenenza del primo firmatario al momento della loro presentazione.

PDL: comprende tutte le interpellanze urgenti presentate dal gruppo PDL, il 18 novembre 2013 il gruppo ha modificato denominazione in Forza Italia - Il Popolo della libertà - Berlusconi Presidente.

Altro maggioranza: comprende le interpellanze urgenti di tutti i gruppi parlamentari diversi da PD e PDL che nel corso della legislatura hanno appoggiato l'esecutivo.

SEL: comprende tutte le interpellanze urgenti formulate dal gruppo parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà, il 6 novembre 2015 il gruppo ha modificato denominazione in Sinistra Italiana- Sinistra Ecologia e Libertà